

## **TI\_GERICHTE 72.2014.89 vom 9. Dezember 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2014.89\\_d20141209](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2014.89_d20141209)

FR: TI\_GERICHTE 72.2014.89 du 9 décembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 72.2014.89 del 9 dicembre 2014

### **Regeste**

Infrazione aggravata alla LStup, infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup, alienazione, detenzione e consumo di cocaina

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

Tasse e spese di giustizia La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 5/9 a carico di IM 1, 3/9 a carico di IM 2 e 1/9 a carico dello Stato.

#### **E. 24**

Note d'onorario Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1 e IM 2 sono sostenute dallo Stato.

#### **E. 24.1**

Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato (Art.135 cpv. 1 CPP). Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall'1.1.2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). L'onorario dell'avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall'Alta Corte, decisione TF 6B\_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall'orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar). All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d'ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un'efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l'onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 6). Si ricorda inoltre come la retribuzione del patrocinatore debba essere fissata tenendo in considerazione

l'importanza della pratica, l'impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato, non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità (DTF 122 I 2, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42). Per la determinazione dell'onorario a favore del difensore d'ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B\_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2). Non vengono remunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l'altro, che lo Stato non deve assumersi, nell'assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF del 12.11.2007 inc. 6B\_464/2007 consid. 4). Il difensore d'ufficio ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente la quale non può essere attribuita al datore di lavoro (STF 6B\_638/2012, consid. 3.7; sentenza CRP del 6 maggio 2014 inc. 60.2013.455, consid. 3.6.2.). Di conseguenza non v'è adito ad attribuire l'IVA al patrocinatore dipendente il quale non è soggetto personalmente alla stessa.

#### **E. 24.2**

A fronte della contenuta complessità del caso, essendo questo un processo parzialmente indiziario con uno dei coimputati reo confesso, va posta alla fattispecie l'applicazione di una tariffa oraria di CHF 180.--/ora. Ciò premesso, va detto che la Corte ha ridotto la nota d'onorario dell'avv. DUF 2, per le seguenti ragioni. La Corte non ha riconosciuto, in tutto o in parte, i numerosissimi contatti telefonici, epistolari, e i colloqui, che il difensore ha intrattenuto con il cliente. Vi è stata un'intensità ed una frequenza tale, pressoché quotidiana, che con tutta evidenza va oltre il necessario ai fini di un'efficace difesa. Non va dimenticato che la difesa di IM 1 ha seguito il procedimento ed i relativi verbali sin dagli albori dell'inchiesta, quindi prestazioni oltre l'essenziale non trovano alcuna giustificazione. Stessa considerazione va fatta per i contatti con la polizia ed il Ministero Pubblico, anche in questo caso sono da ritenersi eccessivi, di conseguenza ammessi limitatamente a quelli collegati ad atto istruttorio o a particolari esigenze d'inchiesta. Le telefonate con terze persone coinvolte nel caso in esame, fra cui la sorella del prevenuto, persona interrogata in qualità d'imputata, \_\_\_\_\_, latitante e fornitrice di cocaina dell'imputato, evidentemente non sono state concesse perché considerate ingiustificate, così come le telefonate a terzi, persone del tutto estranee alla vicenda, come l'ex fidanzata e il cognato dell'imputato. I dispendi per la preparazione personale a verbali e colloqui, considerando, come appena detto, che il difensore ha seguito il caso sin dall'inizio dell'inchiesta, sono stati ritenuti superflui e pertanto defalcati dalla nota. Per la partecipazione ai verbali è stato fra l'altro accolto il dispendio effettivo come da indicazione nei diversi verbali. Considerando la tipologia del reato e la condotta delle parti, rapportandoli alla preparazione media di un patrocinatore diligente, il tempo di studio della

giurisprudenza e della dottrina esposti nella nota sono stati altresì ritenuti elevati e quindi ridotti. Il tempo di studio è stato conglobato nel dispendio del tempo riconosciuto per la preparazione del dibattimento. Per quanto concerne la posizione per la preparazione e l'allestimento dell'arringa, a fronte della moderata complessità del caso, anche questa è stata ridimensionata ed inclusa nel dispendio per la preparazione del dibattimento.

### **E. 24.3**

Per i motivi elencati la Corte ha dunque stabilito quanto segue: - la partecipazione ai verbali del cliente, della co-imputata e delle altre persone informate sui fatti è accolta come da nota, con la riduzione di minuti 80 per il verbale del 09.10.13 e di minuti 30 per il verbale del 25.11.2013; - i colloqui con l'imputato prima e dopo i verbali sono tutti accettati ma nella misura di minuti 15; - il colloquio del 15.10.2014 con l'imputato è accettato per un'ora; - telefonate, mail, lettere e fax in entrata o in uscita sono accettati nella misura di quanto segue: 1) contatti con il cliente, per un massimo di un contatto giornaliero dello stesso genere, nei giorni di: 09.10; 16.10; 18.10; 04.11; 06.11; 20.11 (limitatamente a 15 minuti); 21.11; 29.11; 02.12; 04.12; 09.12 (limitatamente a 15 minuti); 16.12; 18.12 (limitatamente a 15 minuti); 27.12.2013; 07.01 (limitatamente a 15 minuti); 21.01; 03.02; 04.02 (limitatamente a 15 minuti); 06.02 (limitatamente a 15 minuti); 10.02; 14.02; 27.02; 10.03 (limitatamente a 15 minuti); 31.03 (limitatamente a 15 minuti); 08.04 (limitatamente a 15 minuti); 18.04 (limitatamente a 15 minuti); 05.05; 26.05; 27.05; 04.06; 25.06; 30.06; 13.08 (limitatamente a 15 minuti); 01.09; 02.09 (limitatamente a 15 minuti); 16.09; 01.10 (limitatamente a 15 minuti); 13.10; 05.11 (limitatamente a 15 minuti); 11.11.2014; 2) contatti con la polizia ed il carcere del 06.10.2013 (tutti); 07.10 (uno scambio); 14.10 (una chiamata); 15.10 (uno scambio mail); 18.10; 23.10 (una mail); 09.12; 18.12; 23.12.2013 ;13.01.2014 (uno scambio mail); 20.01; 27.01 (una mail); 28.01; 03.02 (una mail); 10.02 (una mail); 12.02; 19.02 (una mail); 10.03 (3 mail ricevute e una inviata); 11.03; 06.10.2014 (un fax); 3) contatti con il difensore della co-imputata, avv. DUF 1 del 14.10; 04.11; 15.10; 16.10 (un fax); 21.10.2013; 4) contatti con il patronato, ufficio tassazione del 15.10; 18.10; 04.11.2013; 29.10; 03.11.2014; 5) contatti con Ministero pubblico, GPC e TPC sono accolti, ivi compreso il tempo per l'esame degli stessi. Per la ricezione di semplici decisioni o citazioni (15.10; 24.10; 19.10.2013; 10.03; 27.05; 26.06; 04.11; 10.11.2014) il tempo indicato all'espletamento è stato ridotto in ragione di un minuto; 6) per l'esame degli atti e delle varie decisioni intercorse vengono riconosciuti le posizioni del 08.01; 28.01; 04.02; 02.06.2014 (ridotto a 30 minuti); - per la preparazione e stesura dell'arringa viene riconosciuto un importo globale di 12 ore; 7) per le spese di cancelleria viene riconosciuto l'importo forfetario applicando il tasso del 4%. Le altre spese relative ai trasporti e posteggi sono riconosciute come da nota; - non essendo l'avv. DUF 2 sottoposta personalmente a IVA, quest'ultima non viene corrisposta. Per concludere la nota dell'avv. DUF 2 è stata dunque approvata per: onorario fr.

27'118.80	spese	fr.	2'792.75	Totale
-----------	-------	-----	----------	--------

fr. 29'911.55 24.4. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 29'911.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

### **E. 24.5**

La nota professionale dell'avv. DUF 1 è stata integralmente accolta, eccezion fatta per la modifica dei tempi dibattimentali. Dunque è stata approvata per: onorario

fr.	20'184.00	spese	fr.	1'721.70	IVA
-----	-----------	-------	-----	----------	-----

(8%) fr. 1'752.45 Totale fr. 23'658.10

24.6 IM 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr 23'658.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 25.

Termini di ricorso 25.1 La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d'ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP). 25.2. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP; 19 cpv. 1 lett. b), c) e d), 2 lett. a) e 3 lett. b), 19a n. 1 LStup; 80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, agendo in correatà con IM 2, senza essere autorizzato, in varie località del Cantone Ticino, ed in parte in Spagna, nel periodo tra fine dicembre 2012 e il 6 ottobre 2013; 1.1.1 parte previa importazione, alienato e procurato in altro modo 480 grammi di cocaina; 1.1.2 trasportato e detenuto 1'677.67, di cui 340.20 grammi puri al 68.7% e 357.47 grammi puri al 67.2%; 1.1.3 previo acquisto, detenuto allo scopo di alienazione 980 grammi di cocaina; 1.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, agendo in correatà con IM 2, senza essere autorizzati, nel periodo tra gennaio 2013 e il 6 ottobre 2013, in varie località del Cantone Ticino, trasportato e detenuto 500 pastiglie di Ecstasy; 1.3. Infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra il 20 ed il 21 settembre 2012, a \_\_\_\_\_, offerto mezza pastiglia di Ecstasy a IM 2; 1.4. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra giugno 2012 e il 6 ottobre 2013, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente almeno 140 grammi di cocaina e un imprecisato quantitativo di ecstasy, marijuana e hashish. 2. IM 2 è autrice colpevole di: 2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, agendo in correatà con IM 1, senza essere autorizzata, in varie località del Cantone Ticino, nel periodo tra fine dicembre 2012 e il 6 ottobre 2013; 2.1.1 in parte previa importazione, alienato e procurato in altro modo 480 grammi di cocaina; 2.1.2 trasportato e detenuto 1'677.67, di cui 340.20 grammi puri al 68.7% e 357.47 grammi puri al 67.2%; 2.1.2 previo acquisto, detenuto allo scopo di alienazione 980 grammi di cocaina; 2.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, agendo in correatà con IM 1, senza essere autorizzati, in varie località del Cantone Ticino, tra gennaio 2013 e il 6 ottobre 2013, trasportato e detenuto 500 pastiglie; 2.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, nel periodo tra gennaio 2013 e il 6 ottobre 2013, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente almeno 75 grammi di cocaina, un imprecisato quantitativo di ecstasy, marijuana e hashish. 3. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di 3.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa limitatamente a 20 grammi di cocaina, al punto 1.3 dell'atto d'accusa limitatamente a 12.33 grammi di cocaina ed al punto 1.4 dell'atto d'accusa limitatamente a 20 grammi di cocaina; 3.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2.2 dell'atto d'accusa limitatamente alla detenzione al fine di alienazione di 0.60 g di hashis e 0.89 g di marijuana; 3.3. Infrazione

alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3 dell'atto d'accusa limitatamente all'alienazione di un imprecisato quantitativo marijuana e hashish; 3.4. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 4 dell'atto d'accusa limitatamente a 75 grammi di cocaina. 4. IM 2 è prosciolta dall'imputazione di 4.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa limitatamente a 20 grammi di cocaina, al punto 1.3 dell'atto d'accusa limitatamente a 12.33 grammi di cocaina ed al punto 1.4 dell'atto d'accusa limitatamente a 20 grammi di cocaina; 4.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2.2 dell'atto d'accusa limitatamente alla detenzione al fine di alienazione di 0.60 g di hashish e 0.89 g di marijuana; 4.3. infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 5 dell'atto d'accusa. 5. Di conseguenza, 5.1. IM 1 è condannato: 5.1.1 alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere come pena parzialmente aggiuntiva a quella di 40 aliquote giornaliere a 70 CHF cadauna inflittagli dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 30.08.2012; 5.1.2 al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 6.1. IM 2 avendo agito in parte in stato di leggera scemata imputabilità, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannata 6.1.1 alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 6.1.2 al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP). 7. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è sospesa in ragione di 22 (ventidue) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto, ovvero per 8 (otto) mesi, è da espiare. 8. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere a 50 CHF cadauna nonché della pena di 40 aliquote giornaliere a 70 CHF cadauna inflitte a IM 1 con decreti d'accusa del 07.02.2011 e 30.08.2012 del Ministero pubblico del Canton Ticino. 9. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto posto in sequestro a IM 1 ed a IM 2 con la distruzione di: 9.1 697.67 grammi netti di cocaina (c/o Polizia scientifica, Giubiasco, Rif. \_\_\_\_\_); 9.2 . 89.6 grammi netti di cocaina (c/o Polizia scientifica, Giubiasco, Rif. \_\_\_\_\_); 10. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 5/9 a carico di IM 1, 3/9 a carico di IM 2 e 1/9 a carico dello Stato. 11. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1 e IM 2 sono sostenute dallo Stato. 12. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per: onorario fr. 27'118.80 spese fr. 2'792.75 totale fr. 29'911.55 12.1. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 29'911.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 12.2. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 20'184.00 spese fr. 1'721.70 IVA (8%) fr. 1'752.45 totale fr. 23'658.10 12.3. IM 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr 23'658.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). § La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d'ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP). 13. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Distinta

spese:	Tassa di giustizia	fr.	5'000.--	Inchiesta
preliminare	fr.	7'342.70	Multa	
fr.	400.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	299.55 fr. 13'042.25
=====	Distinta spese a carico di IM 1 (5/9)	Tassa di giustizia		
fr.	2'777.75	Inchiesta preliminare	fr.	4'079.28
Multa		fr.	300.--	Spese postali,tel.,affr. in
blocco	fr.	166.42 fr.	7'323.45	===== Distinta spese a carico di IM
2 (3/9)	Tassa di giustizia		fr.	1'666.65
preliminare	fr.	2'447.57	Multa	
fr.	100.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	99.85 fr. 4'314.07
=====	Il rimanente è a carico dello Stato. Comunicazione a: - Comando della			
	Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero			
	Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via			
	Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino -			
	Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale			
	svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La			
	Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali La			
	Presidente			il Segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.